



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Ufficio esecuzioni immobiliari

Procedura esecutiva n. /2019 r.g.espr.

Il G.E., dott.ssa Song Damiani,

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 15.10.2020,

letto il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

depositato da “
s.r.l.” in data 3.09.2020 e le successive
note autorizzare del 9.10.2020;

letta la memoria difensiva depositata dalla “
SPV s.r.l.” in data
16.09.2020;

visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata dalle parti;

premesse

che, in via preliminare, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione
attiva della SPV s.r.l. per carenza della prova relativa alla titolarità
del credito azionato;

osservato

che la presente procedura è stata avviata dalla SPV s.r.l.,
amministrata dalla “
: S.r.l.”, in persona dell'avv. ↓

, nella sua qualità di Procuratore, in forza di procura speciale stipulata
in forma di atto pubblico a rogito Notaio Dott. , dell'8

maggio 2018, rep. n. , racc. n. , rilasciata dal Signor

, nato a il , amministratore e rappresentante
della società “
S.r.l.;

rilevato

“in blocco” di crediti alla SPV e l’odierna opposta ha allegato, a
comprova della propria legittimazione attiva, la seguente documentazione:
estralcio della Gazzetta Ufficiale n. del 2018 con la
pubblicazione della cessione del credito; visura camerale da cui risulta la
registrazione della cessione; elenco dei crediti ceduti da SPV a
SPV con indicazione del codice anagrafico identificativo di ogni
singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario (v.
memoria in atti e relativi allegati);

osservato

che non risulta essere stato depositato né il contratto di cessione in blocco
dei crediti della S.p.A. alla SPV s.r.l. del 20 aprile
2018 né la procura speciale conferita dall’amministratore della
s.r.l. all’avv. che, a sua volta, ha conferito la
procura ad litem all’avv. ;

che dall’avviso pubblicato sulla G.U. – parte seconda – n. /2018 non
sono individuate categorie di crediti che consentano senza incertezze di
ritenere che il credito azionato sia stato oggetto della cessione in quanto vi è
un generico riferimento a tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di
apertura di credito o da finanziamenti sorti dal 1955 al 2017
qualificati come deteriorati;

che dall’elenco dei crediti ceduti con indicazione del solo codice anagrafico
identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo
rapporto bancario, non essendo riportato il nominativo del debitore ceduto
o i dati del contratto non si evince che il credito azionato vi sia ricompreso;

considerato

che, in ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, si evidenzia che la
funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica
dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini
quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione

medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22268/2018 che in parte motiva afferma che: “L'invocato articolo 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l'oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti. Nel caso in esame, sarebbe stato documentalmente provato che il credito esisteva ancora alla data della cessione e che sarebbe stato in sofferenza. 3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione –, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” e, in senso conforme, Cass. n. 22151/2019 e, da ultimo, Cass. n. 5617/2020);

che incombe a colui che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione» con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020);

ritenuto

per quanto sinora esposto che non sia provata, allo stato, la legittimazione attiva e processuale della SPV s.r.l. e che, pertanto, la presente opposizione appare sorretta da un pregnante *fumus boni iuris* che porta a ritenere sussistente anche il *periculum in mora*;

di dover liquidare le spese della fase sommaria della presente opposizione in base al principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, procedimenti cautelari, scaglione da € 260.001 ad

520.000, con la riduzione del 50% della fase di istruttoria/trattazione ed esclusione di quella decisionale;

P.Q.M.

Sospende la presente procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.;

condanna la SPV s.r.l. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla debitrice opponente “ s.r.l.” che si liquidano in € 6.885,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come previsto dalla normativa in vigore;

assegna alle parti il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c. dimezzati i termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Catanzaro, 22.11.2020

Il G.E.

dr.ssa Song Damiani